

di Maria Giovanna Trombetta\*

## La richiesta di risarcimento danni all'Ordine è un diritto dell'iscritto

L'inerzia dell'Ordine può legittimare una richiesta di risarcimento danni, perché l'iniziativa disciplinare nei confronti di altri colleghi scorretti è un diritto dell'iscritto. Lo dice la Cassazione che si pronuncia anche sulle parcelle: l'Ordine non può limitarsi a certificare l'esistenza di un credito, ma deve valutarne la congruità.



**Devono essere decise dal giudice amministrativo le cause instaurate per ottenere il risarcimento del danno patito in conseguenza dell'inerzia del Consiglio dell'Ordine che non ha preso provvedimenti disciplinari nei confronti di un collega.** Questo è quanto stabilito dalle Sezioni Unite Civile della Cassazione che, con la sentenza n. 14812 del 24 giugno 2009, si sono pronunciate su di un ricorso promosso da un avvocato avverso il proprio Consiglio dell'Ordine.

La sentenza imputa al Consiglio, per un verso, di non avere assunto l'iniziativa disciplinare nei confronti di altri professionisti e, per altro verso, di aver rilasciato a questi stessi pareri di congruità sulle parcelle presentate, al fine di conseguire il decreto ingiuntivo, e ciò nonostante il Consiglio fosse a conoscenza dell'insussistenza delle ragioni creditorie sottese all'emissione dei decreti.

Secondo la Cassazione, **il professionista vanta un mero interesse legittimo a che il Con-**

**siglio dell'Ordine (organo di natura pacificamente amministrativa) eserciti l'azione disciplinare nei confronti dei suoi colleghi;** sicché il risarcimento preteso in relazione al mancato esercizio della funzione pubblica trova tutela innanzi al giudice amministrativo.

Quanto all'altro profilo della pretesa (il risarcimento del danno conseguente al rilascio del parere di congruità sulle parcelle presentate da colleghi per munirsi del decreto ingiuntivo) la Corte ha spiegato che<sup>1</sup> “*la controversia instaurata da un privato nei confronti del Consiglio dell'Ordine in relazione al parere dal medesimo rilasciato sulla liquidazione degli onorari di un proprio iscritto, stante la natura di ente pubblico non economico del medesimo Consiglio ed il carattere di tale parere (da ritenere un atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, emesso nell'esercizio di poteri autoritativi, che non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale ma implica la valutazione di congruità del quantum) è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, anche nel caso in cui la parte interessata si limiti ad invocare la sola tutela risarcitoria*”.

Era stato quindi errato da parte della Corte d'Appello ammettere la propria giurisdizione sul rilievo che un professionista che lamenta il danno da mancato esercizio dell'azione disciplinare si trovi di fronte a un mero comportamento della pubblica amministrazione, estraneo all'esercizio della pubblica funzione. Il pro-

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1034 del 1971, come modificato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000.

fessionista che chiede i danni all'Ordine - hanno spiegato invece gli "ermellini" - **contesta pur sempre il mancato esercizio di una funzione pubblica, cioè l'apertura di un procedimento disciplinare contro i colleghi assolutamente scorretti:** rispetto a questa situazione il professionista vanta un mero interesse legittimo.

La giurisdizione del Tar va affermata anche rispetto al rilascio del parere di congruità delle parcelle presentate dai colleghi per munirsi del

decreto ingiuntivo, e ciò anche se la parte interessata si limita a chiedere il risarcimento.

Il provvedimento dell'Ordine, infatti, è un atto amministrativo dal punto di vista oggettivo e soggettivo: è emesso nell'esercizio di poteri autoritativi e **implica la valutazione di congruità del quantum invece che esaurirsi in una semplice certificazione della responsabilità del credito alla tariffa professionale.**

\* Avvocato, Fnovi

## LA CCEPS HA RISPOSTO



**"Lex Veterinaria"** di febbraio commentava un recente indirizzo della Cassazione sull'ammissibilità a ricorrere contro la delibera con la quale il Consiglio dell'Ordine apre un procedimento disciplinare. La Suprema Corte si era determinata in questo nuovo orientamento considerando opportuno permettere l'intervento di un giudice terzo che possa controllare la legittimità dell'avvio del procedimento disciplinare ed arrestarne subito la prosecuzione in caso di mancanza dei necessari presupposti.

L'articolo si concludeva con la domanda: *"quale sarà ora l'orientamento della Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie?"*. Ebbene **la CCEPS - chiamata da un medico veterinario a decidere sulla legittimità del provvedimento di apertura di un procedimento disciplinare** adottato dal Consiglio dell'Ordine nei propri confronti - ha dichiarato il ricorso **inammissibile** (ordinanza n. 21/2009 del 13 luglio scorso).

Rigettando le argomentazioni formulate dal sanitario, il quale invocava, tra gli altri, il principio di cui alla sentenza n. 29294/08 della Cassazione (sentenza commentata nel numero di febbraio, *n.d.r.*), la Commissione Centrale ha rilevato che *"la sua giurisdizione non ha carattere generale nei confronti di tutti i provvedimenti adottati dagli Ordini e Collegi professionali sanitari e delle rispettive Federazioni, ma trova i suoi limiti nelle norme contenute negli artt. 5, 15 e 18 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 nonché negli artt. 9, 21 e 53 e seguenti del regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221"*.

Ha quindi concluso che *"i ricorsi in materia disciplinare possono essere proposti dagli esercenti le professioni sanitarie esclusivamente ove nei loro confronti sia stata irrogata una sanzione con provvedimento definitivo"*. Il provvedimento definitivo al quale la CCEPS allude è la decisione assunta dal Consiglio Direttivo (art. 47 del D.P.R. n. 221/50) che - espletate tutte le fasi del procedimento disciplinare - deve essere notificata all'interessato.

**Al medico veterinario non resterà ora che impugnare questa ordinanza della CCEPS dinanzi alla Corte di Cassazione.**

(Avv. M.G.T.)